COMUNE DI STATTE
PROVINCIA DI TARANTO

N.	10
SEDUTA	30/01/2013

Ore:12.00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : Disposizioni in materia di piano per l' utilizzo del telelavoro.

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di gennaio in Statte, nella Residenza Municipale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori :

	PRESENTE	ASSENTE	
1. **MICCOLI Angelo**	X		**SINDACO**
2. **TAGLIENTE Francesco**	X		**VICE SINDACO**
3. **ANDRIOLI Francesco**	X		**ASSESSORE**
4. **CHIARELLI Vincenzo**	X		**ASSESSORE**
5. **GRASSI Armando**	X		**ASSESSORE**
6. **ROMANO Anna Maria**	X		**ASSESSORE**

Assiste alla seduta il Segretario Generale Avv. Marianunzia MARGHERITA, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Sindaco Angelo MICCOLI

constatato che l' adunanza è valida per il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

☐ che l' art. 9, commi 7 e 9, della L. n. 221/2012 dispone testualmente come segue.

c. 7	Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
c. 9	L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 7: a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili; b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

☐ che l' art. 1 del c.c.n.l. del 14/9/2000 porta una disciplina sperimentale del telelavoro.

Atteso

che, allo stato attuale, il ricorso al telelavoro non è praticabile per le seguenti ragioni di natura organizzativa ed economica.

1. Ai sensi del citato articolo contrattuale :

☐ il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell'ente e al di fuori del controllo diretto di un dirigente ;

☐ l'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere.

L' attuale struttura organizzativa dell' Ente, considerata nelle sue singole declinazioni (Settori e Servizi), non consente l' utilizzo di codesto istituto, in quanto l' esiguità numerica del personale dipendente in uno con i crescenti carichi di lavoro impongono (anche per le incalzanti e complesse novità normative) che la prestazione lavorativa sia resa dai dipendenti nella sede fisica dell' unità operativa di appartenenza e nell' ambito della medesima articolazione temporale.

Ciò consente, in una struttura come quella attuale, la snellezza e l' efficacia ed efficienza dell' attività amministrativa nonchè dei compiti a cui ogni dipendente è chiamato.

2. L' uso di codesto istituto implica dei costi, a carico esclusivo dell' Ente, che si possono riassumere in quelli previsti nell' articolo contrattuale :

al comma 7	La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'ente, sul quale gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potrà essere installata una linea telefonica presso l'abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a

	carico dell'ente, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa decentrata.
al comma 8	Gli enti, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi: ☐ danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave; ☐ danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.

Trattasi di costi che, nell' attuale contingenza, questo Comune non può sostenere, essendo invece necessario un più razionale impiego delle unità in forza alla luce dei blocchi assunzionali che si rinnovano nel tempo e che sono sempre più stringenti.

Sentiti

i singoli Responsabili dei Settori, che pienamente aderiscono e condividono quanto quivi espresso.

Dato atto

che il presente provvedimento non implica spesa alcuna e non necessita quindi dei pareri di cui all' art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visti, in particolare,

- ☐ il D. Lgs. n. 267/2000 ;
- ☐ il D. Lgs. n. 165/2001 ;
- ☐ i c.c.n.l. vigenti ;
- ☐ la L. n. 221/2012, art. 9/7,9.

Stante tutto quanto sopra

A voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di rito

DELIBERA

1) che tutto quanto sopra è parte integrante ed essenziale del presente deliberato ;
2) di non ricorrere, per le ragioni di cui in narrativa, all' utilizzo del telelavoro per il corrente anno, salva la facoltà di impiego di codesto istituto ove se ne ponesse l' esigenza nel 2013 ;
3) che si provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell' Ente ;
4) che del presente provvedimento si dia informativa alla Parte Sindacale.

La G.M. successivamente, con votazione unanime e delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile